

Allegato A)

CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA PISCINA COMUNALE DEL COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA

Articolo 1

(Oggetto dell'appalto)

Oggetto dell'appalto è la gestione dell'impianto sportivo natatorio Piscina Comunale sito in Via G. D'Annunzio, di proprietà di questo Comune, con gli impianti, gli arredi, l'attrezzatura, i servizi e gli accessori annessi, concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. La gestione in appalto viene determinata nei termini ed alle condizioni specificati nel presente capitolato. Il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata si riserva la facoltà di dare avvio all'esecuzione anticipata dell'appalto nelle more della stipula del contratto ai sensi dell'art.32, comma 8 del D. Lgs. n.50/2016.

Articolo 2

(Durata dell'appalto)

La durata dell'appalto è di mesi 36 (trentasei) con esclusione del tacito rinnovo. La durata dell'appalto potrà essere prorogata allo scopo di assicurare il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente.

Articolo 3

(Domicilio dell'appaltatore)

L'aggiudicatario dell'appalto è obbligato ad attivare, nell'ambito dell'impianto natatorio, la propria sede operativa che dovrà essere presidiata e funzionante tutti i giorni lavorativi. La sede operativa a tutti gli effetti costituirà domicilio dell'aggiudicatario, anche ove divergente da quella legale, salvo che per le notificazioni da eseguirsi col ministero dell'Ufficiale Giudiziario, per le quali troveranno normale applicazione le disposizioni del Codice di Procedura Civile. Alla consegna degli immobili l'aggiudicatario dovrà comunicare i nomi del responsabile dell'impianto e ogni valido riferimento per i contatti, anche nei giorni festivi, quali e-mail, pec, numeri telefonici, fax ecc. Nei termini previsti dalla norma, l'aggiudicatario dovrà inoltre provvedere alla nomina del personale responsabile degli adempimenti previsti dal D. Lgs. n.81 del 09.04.2008 e successive modifiche e integrazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, dandone comunicazione all'Ente.

Articolo 4

(Divieto di cessione)

E' vietato all'appaltatore cedere o subappaltare il servizio assunto pena l'immediata rescissione del contratto e il risarcimento dei danni e delle spese causate all'Ente.

Articolo 5

(Consegna dei locali e degli impianti)

L'affidamento ha per oggetto l'intera struttura della Piscina Comunale (corpo di fabbrica centrale, vani a destinazione di uffici, spogliatoi, magazzini, spazi esterni) e gli annessi impianti tecnologici e del trattamento delle acque, nonché tutti gli arredi ed attrezzature costituenti la dotazione dell'impianto sportivo, perfettamente funzionante.

La consegna di quanto oggetto dell'affidamento dovrà avvenire a mezzo di apposito verbale, con allegato elenco - inventario, sottoscritto dalle parti, contenente la descrizione e lo stato d'uso di quanto consegnato.

L'affidatario è tenuto, allo scadere del contratto o in caso di risoluzione anticipata dello stesso, a restituire al Comune la piscina in perfetto stato di funzionamento, manutenzione e pulizia, fatto salvo il normale logorio d'uso.

Alla riconsegna della piscina sarà redatto, in contraddittorio fra le parti, specifico inventario dei beni immobili e mobili. Qualora si ravvisassero danni arrecati a strutture, impianti ed attrezzature, dovuti ad imperizia, incuria o mancata manutenzione, questi saranno stimati ed addebitati all'affidatario. In caso di inottemperanza a tale obbligo, il Comune detrarrà dalla garanzia definitiva di cui al successivo art.12 l'importo necessario per la riparazione dei danni rilevati sui detti beni.

Articolo 6 (Divieto di modifica degli impianti)

Salvo quanto previsto dai successivi articoli per la manutenzione ordinaria degli impianti, all'appaltatore è fatto divieto di eseguire modifiche degli impianti o intervenire con qualsivoglia opera sugli stessi senza la preventiva autorizzazione dei competenti organi del Comune che, con il medesimo atto, dovranno stabilire le modalità per far fronte alle relative spese. Ogni opera o impianto, stabilmente costruito o infisso al suolo e realizzato senza la preventiva autorizzazione ai sensi del presente articolo, resterà al termine del rapporto acquisito alla proprietà comunale senza compenso alcuno per l'appaltatore. E' fatta salva la facoltà del Comune di disporre immediata demolizione a spese e cura dell'appaltatore stesso.

Articolo 7 (Uso degli impianti)

L'impianto viene concesso per lo svolgimento di attività sportive. L'appaltatore potrà avvalersi degli spazi disponibili presenti nell'impianto nei quali avrà la facoltà di operare con iniziative volte alla promozione di attività sportive o commerciali, sempre tuttavia connesse all'attività di settore, previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale. Ogni mutamento di destinazione o ogni nuova attività che l'appaltatore volesse esercitare dovrà essere preventivamente autorizzata per iscritto dal Comune.

Articolo 8 (Adempimenti sulla sicurezza)

E' fatto carico all'affidatario, ai sensi del D.M. 18 marzo 1996, del D.P.R. 28 maggio 2001 n.311 e del D. Lgs. 9 aprile 2008 n.81 e s.m.i., di predisporre un piano della sicurezza che elenchi le azioni che competono per il mantenimento delle condizioni di sicurezza nell'impianto sportivo, e cioè:

- i controlli per la prevenzione incendi;
- l'istruzione e la formazione del personale sull'uso dei mezzi antincendio, l'evacuazione e le emergenze;
- l'informazione a tutti gli utenti (atleti, istruttori, personale di servizio, etc.) sulle procedure di emergenza;
- il perfetto funzionamento dei dispositivi di controllo;

Sarà cura dell'affidatario, inoltre, predisporre un registro dei controlli periodici ove verranno annotati tutti gli interventi di controllo e manutenzione dell'impianto elettrico, dell'illuminazione di sicurezza, dell'impianto antincendio e degli estintori portatili, dei dispositivi di sicurezza, nonché gli interventi di controllo delle aree a rischio e dei carichi d'incendio (limiti nei depositi di materiale) e tutti i dati sulla formazione del personale.

Tale registro dovrà essere costantemente aggiornato e reso disponibile.

Resta a carico dell'affidatario la redazione, a proprie spese, del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, se necessario.

Articolo 9 (Controlli e verifiche sul servizio erogato)

Al Comune è attribuita la più ampia facoltà di controllo e verifica sulle attività inerenti il servizio.

Resta salva l'autonomia organizzativa dell'affidatario entro i limiti dettati dall'obbligo di mantenere gli standards del servizio previsti nel presente capitolato.

Il Comune potrà in qualsiasi momento ispezionare i locali, gli impianti e le aree di cui al

presente capitolato, riservandosi ogni facoltà di controllo sul puntuale e regolare svolgimento del servizio.

Qualora dai controlli periodici effettuati non dovesse essere riscontrata la piena rispondenza dell'operato dell'affidatario agli obblighi di cui al presente capitolato ed in specie a tutte le incombenze che conseguono all'assunzione dell'onere della manutenzione ordinaria, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di sostituirsi all'affidatario, effettuando direttamente gli interventi manutentori necessari, restando salva ed impregiudicata ogni ragione ed eventuale azione del Comune di procedere in danno della stessa e di rivalersi sulla polizza fidejussoria che sarà stipulata dall'affidatario con le modalità di cui all'art.12 e/o di revocare l'affidamento di che trattasi.

Articolo 10

(Responsabilità per danni a cose)

L'appaltatore è responsabile di tutti i danni che dovessero derivare all'impianto in ogni sua parte: immobili, attrezzature, arredi, servizi, accessori e quant'altro per qualsivoglia causa anche per caso fortuito, danneggiamento e atti vandalici. Al fine di garantire il risarcimento dei predetti danni e di coprirsi dai predetti rischi l'appaltatore ha l'obbligo, prima dell'inizio del contratto, di stipulare, con primaria compagnia di assicurazione o istituto bancario, una polizza per la durata del contratto con un massimale di almeno € 1.000.000,00 (unmilione).

Articolo 11

(Responsabilità per danni causati a persone)

L'appaltatore è altresì responsabile dei danni e degli infortuni che dovessero derivare al personale ed ai terzi utenti per qualunque causa riferibile all'impianto e per ogni tipo di evento dannoso. Al fine di coprire tali rischi, prima dell'inizio del rapporto, è obbligato a munirsi di polizza, da stipulare con primaria compagnia di assicurazioni o istituto bancario, che copra i danni che dovessero essere procurati alle persone dagli stessi operatori o da estranei, con un massimale minimo, a persona di € 1.000.000,00 (unmilione). Le polizze di cui al precedente ed al presente articolo potranno essere integrate da altre che il Comune intendesse stipulare.

Articolo 12

(Garanzia definitiva)

L'affidatario deve costituire, all'atto della stipula del contratto, la garanzia definitiva in uno dei modi stabiliti dall'art.103 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50 a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato, dell'eventuale risarcimento danni, del rimborso delle spese da sostenere eventualmente da parte del Comune durante la gestione a causa di inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione dell'attività da parte dell'affidatario, ivi compresa la differenza di prezzo da pagare qualora il Comune dovesse provvedere a diverso affidamento, in caso di risoluzione del contratto per inadempienze dell'affidatario stesso.

Resta salvo per il Comune l'espletamento di ogni altra azione nel caso in cui la garanzia risultasse insufficiente.

L'affidatario è obbligato a reintegrare, entro 30 (trenta) giorni, la garanzia di cui il Comune avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

La garanzia definitiva resterà vincolata per tutta la durata del contratto e sarà svincolata e restituita all'affidatario dopo la conclusione del rapporto contrattuale, previo accertamento del regolare svolgimento dello stesso da parte del funzionario comunale competente.

Articolo 13

(Oneri a carico del Comune)

Sono a carico del Comune tutti gli interventi di manutenzione straordinaria delle aree, degli immobili e degli impianti, purché gli interventi non siano dovuti ad assenza o carenza di manutenzione ordinaria da parte dell'affidatario. Si precisa che per "manutenzione straordinaria" si intendono opere e modifiche riguardanti il consolidamento, il rinnovamento sostanziale, la sostituzione di parti strutturali dell'edificio, la realizzazione o la sostituzione integrale di impianti tecnologici, le modifiche dell'assetto distributivo di singole unità

immobiliari.

Articolo 14 (Oneri a carico dell'affidatario)

Sono a carico dell'affidatario tutte le spese di manutenzione ordinaria e quelle di gestione, ivi compresi i prodotti detergenti, etc., con esclusione degli oneri relativi all'approvvigionamento di acqua, energia elettrica e metano. Sono, altresì, a carico dell'appaltatore le spese relative ai servizi telefonici, ivi compresa la volturazione dei contratti esistenti nonché la installazione di nuove linee che, ad avviso del Comune, si dovessero rendere necessarie.

All'affidatario è fatto obbligo di svolgere a mezzo di proprio personale le seguenti mansioni:

- a) regolare apertura, chiusura e pulizia dell'impianto e degli spazi esterni annessi;
- b) adeguato espletamento dei compiti relativi ai servizi di biglietteria, all'eventuale servizio di bar e ristorazione ed alle altre attività esercitate;
- c) attività di vigilanza ed assistenza bagnanti, nonché l'espletamento degli adempimenti igienico-sanitari nel pieno rispetto della normativa vigente, relativamente al tipo di impianti ed alle attività esercitate;
- d) ordinaria manutenzione delle strutture ed attrezzature, arredi, accessori e quant'altro in dotazione agli stessi nonché dell'area esterna di competenza;
- e) effettuazioni di corsi di avviamento e perfezionamento al nuoto e di ogni altra attività sportiva connessa che dovrà essere organizzata ed esercitata nel suddetto impianto, qualora a ciò non dovessero provvedere enti o associazioni pubbliche o private;
- f) promozione di ogni attività che si svolga nell'impianto attraverso incontri, convegni ed azione pubblicitaria nelle varie forme, le cui modalità saranno fissate con atto deliberativo del Comune;
- g) osservazione scrupolosa delle norme igienico-sanitarie;
- h) comunicazione di ogni incidente alle autorità competenti;
- i) disinfezione dell'acqua destinata alle piscine, come previsto dalla vigente normativa in materia, ed effettuazione controlli analitici volti a verificare i valori dei parametri secondo le modalità ed i tempi previsti dalla vigente normativa in materia, altresì provvedere alla compilazione dei registri dei controlli delle acque in vasca, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa in materia.

Inoltre, viene posto a carico dell'affidatario l'impegno ad assumere prioritariamente per tutto il periodo dell'appalto, gli stessi addetti che operavano alle dipendenze del precedente gestore, applicando a favore degli stessi il trattamento previsto dal CCNL di riferimento.

Attualmente il personale in servizio è costituito da n.5 unità come di seguito specificato:

n. dipendenti	tipo di contratto	qualifica contrattuale
n.4	part-time 24 ore settimanali	operaio A1
n.1	full time 42 ore settimanali	operaio A2

Articolo 15 (Manutenzione ordinaria)

Per "manutenzione ordinaria" si intendono tutti gli interventi programmati necessari a garantire l'ottimale conservazione del bene; sotto questa categoria devono ricadere, a titolo meramente esemplificativo, le sotto elencate operazioni (si precisa che la periodicità indicata a lato degli interventi rappresenta la cadenza minima richiesta):

- a) le finiture edili e murarie e più precisamente:
 - accertamento del permanere dei requisiti di sicurezza, stabilità ed efficienza tecnica dei controsoffitti, dei serramenti interni ed esterni, delle pavimentazioni interne, delle finiture murarie interne ed esterne (annuale);
 - ispezione e pulizia dei canali di gronda e dei pluviali, pulizia delle tubature suborizzontali e dei relativi pozzetti d'ispezione, sistema fognario (annuale);
 - verifica serramentistica interna ed esterna (semestrale);
 - tinteggiatura e verniciatura delle parti murarie e delle opere in metallo (secondo necessità);
- b) le aree esterne e più precisamente:

irrigazione dei prati, semina, manutenzione, taglio delle superfici erbose, potatura delle alberate, degli arbusti e delle siepi (secondo necessità).

- c) la sicurezza igienico-sanitaria: dovranno essere rispettate tutte le norme e disposizioni fissate in materia.

Articolo 16 (Personale)

E' fatto obbligo all'appaltatore, con spese a proprio carico, di garantire la presenza di personale specializzato ed in possesso di titoli professionali specifici, rilasciati dalle competenti autorità, quale: assistenti bagnanti, istruttore tecnico (solo nel caso in cui ai corsi di cui al punto e) dell'art.14 non dovessero provvedere altri soggetti), addetto alle pulizie, addetto all'eventuale servizio di bar o ristorazione, addetto al guardaroba, etc. Inoltre, anche facendo ricorso ad un rapporto contrattuale con personale esterno alla ditta appaltatrice, dovrà garantire, a propria cura e spese:

- a) pulizia degli ambienti;
b) piccole operazioni di manutenzione, quali le riparazioni degli infissi (maniglie, serrature, cerniere, etc.), la tinteggiatura e verniciatura periodica annuale, la sostituzione delle lampade, delle prese e degli interruttori, le riparazioni di attrezzature ed arredi, la potatura delle siepi circostanti l'impianto, le piccole riparazioni alla rete di recinzione e la completa pulizia degli spazi esterni.

Tutto il personale addetto all'impianto oggetto della presente capitolato dovrà possedere i requisiti richiesti dalle vigenti leggi in relazioni alle mansioni cui è adibito.

Articolo 17 (Utilizzo esclusivo da parte del committente)

Al Comune di Sant'Egidio alla Vibrata, ai fini della promozione sportiva, saranno riservati 15 (quindici) giorni all'anno di utilizzo esclusivo dell'impianto, senza compenso alcuno per l'appaltatore il quale si impegna per tali giornate a garantire gratuitamente il necessario personale, come per legge, per l'esercizio dell'impianto e delle attività accessorie (bar, guardaroba, biglietteria, pulizia, custodia, etc.).

Articolo 18 (Esercizio di somministrazione)

L'appaltatore potrà attivare nell'impianto di che trattasi l'esercizio di bar. La gestione di tale esercizio sarà regolamentata dalla vigente normativa in materia, ivi compresa quella relativa ai prezzi ed alle tariffe. L'appaltatore si obbliga, nell'eventualità, a presentare regolare Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) per lo svolgimento della somministrazione di alimenti e bevande. Il servizio di gestione non potrà essere abbandonato o sospeso per alcuna causa. Tutte le spese, nessuna esclusa, di acquisto del materiale per l'attrezzatura del bar e per la sua gestione ordinaria saranno a carico dell'appaltatore, come a beneficio dello stesso andranno i relativi incassi. Gli eventuali relativi lavori inerenti le attività di cui presente articolo dovranno essere preventivamente autorizzati ai sensi dell'art.7 del presente capitolato.

Articolo 19 (Tariffe)

Le tariffe di accesso per l'utilizzo dell'impianto saranno stabilite annualmente dal competente organo comunale. L'appaltatore è tenuto ad apporre in modo ben visibile all'ingresso dell'impianto un cartello contenente le tariffe in vigore. I relativi introiti saranno riscossi direttamente dall'appaltatore e saranno ripartiti ai sensi e con le modalità di cui al successivo art.24.

Articolo 20 (Condizioni di favore per alcune categorie)

L'Amministrazione comunale, previa intesa con l'appaltatore, provvederà annualmente a stabilire favorevoli condizioni di accesso per gli studenti che svolgono attività scolastica-

sportiva promossa dai vari Consigli di Istituto. Tali attività dovranno svolgersi nelle ore antimeridiane. Analoghe favorevoli condizioni saranno altresì riservate a coloro che debbano svolgere attività riabilitative in presenza di gravi e documentate invalidità. L'appaltatore si impegna, inoltre, a garantire il funzionamento dell'impianto ed a prestare i suddetti servizi durante la fascia oraria del mattino dalle ore 8,30 alle ore 13,30 per le attività di avviamento al nuoto e di altro genere (in favore delle scuole, degli invalidi, della protezione civile, etc.), che il Comune intendesse promuovere. Il corrispettivo economico e le modalità di attuazione dei suddetti rapporti saranno disciplinati con atti specifici dell'organo comunale competente.

Articolo 21

(Apertura e chiusura degli impianti)

Per la durata del presente capitolato, l'appaltatore si impegna a far funzionare l'impianto in questione e ad assicurare tutti i sopra descritti servizi connessi all'esercizio dello stesso, garantendo un periodo minimo di apertura dal 1° settembre di ogni anno al 31 luglio del successivo e ad un orario di apertura giornaliero di almeno 9 (nove) ore anche non consecutive, concordando con l'Amministrazione comunale gli orari di apertura degli impianti, fatto salvo l'ampliamento degli orari proposti in sede di offerta. In ogni caso l'utilizzazione dell'impianto dovrà essere garantita in occasione di manifestazioni natatorie a livello provinciale, regionale, nazionale e internazionale.

Articolo 22

(Promozione di attività sportive)

L'appaltatore si impegna, inoltre, a promuovere tutte quelle forme di attività sportive che possono essere effettuate nell'impianto ed a soddisfare le esigenze di utilizzo dello stesso da parte delle associazioni sportive, non solo ai fini delle attività agonistiche e preagonistiche, ma anche a quelli relativi alla formazione e promozione ed alla riabilitazione dei disabili.

Articolo 23

(Disciplina degli spazi acqua)

L'assegnazione degli spazi acqua - a qualunque ente o associazione pubblica o privata che ne faccia richiesta entro il giorno 15 (quindici) del mese precedente - per l'effettuazione di corsi di avviamento al nuoto, di insegnamento e per attività agonistiche, preagonistiche e riabilitative, sarà determinata dall'Amministrazione comunale con atto deliberativo della Giunta Comunale.

Articolo 24

(Corrispettivo ed introiti)

Il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata verserà all'appaltatore un corrispettivo mensile di €, IVA al 22% esclusa, per il periodo dal __/__/__ al __/__/__ che verrà pagato in rate mensili posticipate.

In aggiunta a detto corrispettivo il Comune verserà all'appaltatore una somma pari al 15 (quindici)%, oltre I.V.A. al 22%, calcolata sull'ammontare degli introiti, al netto dell'I.V.A., derivanti dalle tariffe dovute dagli utenti per l'uso della Piscina Comunale. A tal fine l'appaltatore dovrà provvedere, a proprie cure e spese, alla stampa degli abbonamenti e dei biglietti di ingresso, alla loro vendita e distribuzione, alla tenuta di idonei registri sui quali dovranno essere riportati tutti gli elementi distintivi dei biglietti e degli abbonamenti. Questi ultimi ed i relativi registri, prima della messa in circolazione ed uso, dovranno essere timbrati e vidimati dall'ufficio di ragioneria del Comune. Il pagamento della predetta somma pari al 15% delle tariffe riscosse, avverrà in un'unica rata semestrale posticipata. Il versamento, a favore del Comune delle tariffe riscosse, dovrà avvenire entro e non oltre il giorno dieci del mese successivo a quello in cui si è verificata la riscossione.

Articolo 25

(Finalità delle entrate)

Con il corrispettivo e gli introiti di cui all'articolo precedente, l'appaltatore si impegna a garantire la regolare gestione dell'impianto natatorio ed, inoltre, la manutenzione e la perfetta

pulizia degli spazi esterni, compresa la cura delle piante, nel totale rispetto delle condizioni riportate nel presente capitolato. Con tali introiti l'appaltatore si sente compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune per il servizio di che trattasi, senza alcun diritto a nuovi maggiori compensi, esclusa la quota del 15% di cui all'articolo precedente.

Articolo 26
(Responsabilità amministrativa-contabile)

Non potrà essere ascritta al Comune di Sant'Egidio alla Vibrata alcuna responsabilità, in ordine alla gestione economica, amministrativa e contabile dell'appaltatore.

Articolo 27
(Osservanza delle norme)

L'appaltatore dovrà osservare tutte le norme vigenti in materia di igiene e sanità, sorveglianza ed assistenza bagnanti, sicurezza e funzionamento degli impianti natatori.

Articolo 28
(Autorizzazione)

Sarà cura dell'Ente committente acquisire ogni autorizzazione, nullaosta, concessione o quant'altro necessario per l'apertura e il funzionamento dell'impianto, nel pieno rispetto delle norme in vigore, fatte salve tutte quelle autorizzazioni di esclusiva pertinenza dell'appaltatore che abilitino la stessa alla conduzione dell'impianto di che trattasi ed al regolare espletamento dei servizi specificati nel presente capitolato.

Articolo 29
(Riconsegna degli impianti)

In ogni caso di cessazione del rapporto ivi comprese le ipotesi di decadenza e di risoluzione, l'appaltatore è tenuta a restituire gli impianti, gli arredi, le attrezzature e ogni altro accessorio, nello stato in cui gli sono stati consegnati, salvo il naturale deperimento per l'uso.

Articolo 30
(Cause di decadenza e risoluzione)

La violazione degli obblighi assunti con la stipula del contratto da parte dell'appaltatore provocherà la risoluzione di diritto del rapporto con ogni conseguenza in ordine al danno provocato. Saranno cause di risoluzione di diritto e di decadenza del contratto:

- 1) il mancato rispetto del contratto e del Regolamento di utilizzo dell'impianto;
- 2) la destinazione dell'impianto ad uso diverso da quello consentito dal contratto o da altra autorizzazione;
- 3) la cessione o la subconcessione del servizio oggetto del presente capitolato;
- 4) la chiusura dell'impianto, non dovuta a causa di forza maggiore documentalmente provata, al di fuori dei periodi consentiti;
- 5) la mancata stipula delle polizze assicurative con i massimali indicati nel presente capitolato;
- 6) le violazioni constatate dalle competenti autorità della normativa vigente in materia, in relazione all'utilizzo del personale necessario ed abilitato per tipo di impianto e al relativo trattamento, nonché al mancato rispetto dell'organico minimo e del restante personale così come previsto dal presente capitolato;
- 7) la violazione delle norme sull'igiene, la sanità, il decoro in relazione al tipo di impianto, constatata dalle autorità sanitarie e di vigilanza;
- 8) la mancata segnalazione di ogni danno o guasto o disfunzione che dovesse intervenire nell'impianto;
- 9) le ripetute irregolarità o reiterati abusi commessi dall'appaltatore nella conduzione del servizio;
- 10) il mancato ottenimento delle autorizzazioni, dei nullaosta, delle concessioni da parte delle autorità competenti per l'apertura e la conduzione dell'impianto;
- 11) l'irregolarità nella tenuta dei registri contabili, dei biglietti, etc.

In tutte le predette ipotesi la risoluzione opererà di diritto allorquando la parte interessata (Comune di Sant'Egidio alla Vibrata) dichiarerà all'altra, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.

Articolo 31

(Facoltà di recesso)

Al Comune di Sant'Egidio alla Vibrata è riservata la facoltà di recedere dal contratto in ogni momento o comunque con preavviso di almeno tre mesi, da inviarsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nei seguenti casi:

- mutamento definitivo degli indirizzi di intervento dello Stato per detti servizi o nella qualificazione dei medesimi;
- passaggio della competenza amministrativa dei servizi predetti allo Stato o ad altri Enti pubblici. In tale eventualità il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata non è tenuto ad alcun indennizzo per qualsiasi titolo, ma l'appaltatore ha, in caso di nuova gestione, il diritto di prelazione.

L'appaltatore per situazioni di carattere eccezionale può chiedere la rescissione del contratto.

L'Amministrazione comunale, dopo aver valutato le motivazioni addotte a giustificazione di tale richiesta, può autorizzare il recesso del contratto della controparte. La risoluzione avrà luogo dopo tre mesi, decorrenti dal giorno successivo alla avvenuta comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento del consenso da parte dell'Ente.

Articolo 32

(Spesa a carico dell'appaltatore)

Qualsiasi spesa inerente il presente contratto o consequenziale ad esso, nessuna eccettuata o esclusa, è a carico dell'appaltatore. La medesima assume, altresì, a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte e tasse relative all'appalto di che trattasi, con rinuncia al diritto di rivalsa comunque a lui derivante nei confronti del Comune.

Articolo 33

(Relazione annuale)

L'appaltatore dovrà presentare una relazione scritta sullo stato di utilizzo degli impianti, sull'andamento delle presenze e sul comportamento degli utenti.

Articolo 34

(Norme finali di rinvio)

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti fanno esplicito riferimento a quanto stabilito in materia dal Codice Civile e dalla normativa speciale.